



[home](#) / [areetematiche](#) / [normativa](#) / [normativa fiscale](#)

SuperSismabonus anche senza guadagno di classe

Baruzzi Stefano - Dottore Commercialista e revisore legale 10/06/2021 3

In seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici opera la Commissione consultiva dedicata al monitoraggio dell'applicazione del D.M. Infrastrutture 58/2017 e delle relative Linee guida, che periodicamente rilascia utili indicazioni su questioni interpretative e applicative di grande interesse per coloro che si occupano di interventi sismici ammessi al Sismabonus.

Nel presente commento e in altro successivo illustreremo le più recenti indicazioni, fornite dalla Commissione nel marzo 2021.

Partiamo prendendo in rassegna la prima delle quattro recenti risposte fornite, particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in merito alla portata – in termini di obbligo o meno di generare un guadagno di classe di rischio sismico - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al "Supersismabonus" e poter così fruire della detrazione del 110%.

La Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito, nel mese di marzo, una terza tranches di indicazioni su temi di diffuso interesse relativi al Sismabonus in risposta a quattro quesiti presentati dal [Consiglio Nazionale degli Ingegneri](#) e dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.

Di seguito passeremo in rassegna la **prima delle quattro recenti risposte** fornite dalla Commissione, particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in merito alla portata – in termini di **obbligo o meno di generare un guadagno di classe di rischio sismico** - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al "Supersismabonus" (o anche al "Sismabonus" ordinario in tutti i casi in cui, per ragioni soggettive o oggettive, non sia possibile accedere al Supersismabonus) e poter così fruire della detrazione del 110%.

Leggi anche:

Per il super sismabonus non serve cambiare classe



Il Magazine



Sfoggia la rivista online



EDILMATIC

24 ORE PROFESSIONALE



110% anche senza salti di classe per interventi di "riparazione o locali"

A tale riguardo, la Commissione conferma che anche gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del **D.M. 17 gennaio 2018 (NTC)**, rientrano tra quelli ammessi al Superbonus.

La risposta fornita dalla Commissione conferma quanto sostenuto dai più attenti commentatori alla luce del dettato normativo, ossia che anche gli interventi che **non** generano alcun guadagno di classe di rischio sismico **possano** permettere al contribuente di fruire del Supersismabonus.

Ricordiamo infatti che il **comma 4 dell'art. 119 del D.L. "Rilancio"** richiama, fra le altre fattispecie, anche quella "generica", oggetto del comma 1 bis dell'art. 16, D.L. 63/2013, che a sua volta rinvia all'**art. 16 bis del "TUIR"**.

Il chiarimento è particolarmente utile e favorevole poiché risolve un dubbio di fondo sull'ambito applicativo del 110%, frutto in questo caso non tanto di una scarsa chiarezza normativa quanto, piuttosto, della perplessità che una detrazione così potente venga riconosciuta dal Legislatore anche in assenza di guadagni di classe laddove, invece, percentuali inferiori di detrazione (dal 70 all'85%) venivano, e vengono tuttora, riconosciute dal Sismabonus "ordinario" a fronte dell'abbattimento di almeno una o due classi di rischio sismico.

Inoltre, nell'ambito dello stesso "Superbonus", ma in versione "energetica", è noto che il legislatore subordina il riconoscimento della detrazione del 110% al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Ben venga, dunque, il chiarimento in questione, che sgombra così il campo dai dubbi che, finora, continuavano a serpeggiare su questo tema.

Il quadro normativo di carattere fiscale

Ricordiamo, opportunamente, che la fattispecie normativa in questione (art. 16, comma 1 bis, del D.L. 63/2013 convertito dalla legge 90/2013) dispone che "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 **al 31 dicembre 2021** per gli **interventi di cui all'art. 16-bis, c. 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 ("TUIR")**, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 nonché 3) di cui all'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003** (s.o. n. 72 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un

News

[Vedi tutte](#)

Canna fumaria illegale: il decoro architettonico è indipendente dal pregio artistico

Monitoraggio gas serra degli ecosistemi e dell'atmosfera: tre siti italiani certificati da ICOS

SuperSismabonus anche senza guadagno di classe

Superbonus 110% in condominio ordinario e minimo: documenti e modalità operative per l'accesso

Energie rinnovabili: incentivi prenotabili entro il 30 giugno 2021! Ecco come fare

Incentivi Conto Termico e Certificati Bianchi: le scadenze aggiornate per l'emergenza Covid-19

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: quando arrivano i soldi? Lo scadenziario preciso

Prezzi dei materiali da costruzione anno 2020: variazioni percentuali sotto il 10%

PreCOP26 e Milano-Cortina 2026, un mondo migliore comincia da Milano: sfide e opportunità

Superbonus 110% e interventi edilizi: aggiornamento software comunicazione cessione credito o sconto in fattura

ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”.

Come rilevabile, a sua volta, l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 richiama l'art. 16 bis, 1° comma, lettera i) del "TUIR" che, a sua volta, dispone quanto segue:

*"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: (...)
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente** e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".*

Dunque, come confermato dalla Commissione, per effetto del richiamo formulato anche al comma 1 bis di cui sopra da parte dell'**art. 119, comma 4, del D.L. "Rilancio"**, **anche** agli interventi di messa in sicurezza statica di cui trattasi può spettare la Super detrazione potenziata al 110:


*"Per gli interventi di cui ai commi **da 1-bis** a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è **elevata al 110%** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 **al 30 giugno 2022**. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo".*

Leggi anche:

L'Esperto risponde: sisma bonus e lavori agevolabili



Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le sentenze spesso si sovrappongono ... e questo comporta l'esigenza di un aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e, soprattutto, affidabile. **GRUPPO 24 ORE** e **Ingenio** hanno sviluppato una partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti



REGISTRATI

**potrai accedere
ai contenuti riservati
e
ricevere la
Gazzetta di INGENIO**

#Gratis #eBook #downloadPDF
#soloCONTENUTI
#noDEM #noSPAM #noNOISE



Formazione